

Codice A1409A

D.D. 17 gennaio 2019, n. 37

Autorizzazione, ai sensi del DPR 285/90, della nota del Ministero della Salute, n. 36158_P_11/12/2015 e della DGR n.20-4850 del 03.04.2017, all'uso in ambito nazionale del manufatto denominato "cofano mortuario in cellulosa, bordo legno in monoblocco", prodotto da Coccato & Mezzetti s.r.l. con sede in Galliate (NO) . Revoca della DD n. 676 del 23.10.2018.

Premesso che:

- il Dlgs. 31.03.1998 n. 112 ha conferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute e sanità veterinaria ed il DPCM 26.5.2000 ha individuato tra le funzioni conferite, le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285;

- in particolare l'art. 31 del DPR 285/90 prevede che il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

- l'art. 75 prevede che in caso di inumazione l'impiego di materiale biodegradabile per le casse diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;

- l'art. 77 prevede che in caso di tumulazione, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione;

- con nota n. 400.VII/9L/1924 del 21/05/2002 il Ministero della Salute ha chiarito il contenuto del trasferimento di funzioni precisando quali autorizzazioni sono state trasferite alla competenza delle Regioni e quali sono rimaste in capo al Ministero della Salute tra cui quelle previste dagli art. 31,75 e 77 del DPR 285/90;

- con nota n. 36158_P_11/12/2015 indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, il Ministero della Salute, modificando il precedente orientamento, ha indicato che le autorizzazioni citate rientrano tra le funzioni e compiti conferiti alle Regioni ai sensi del DPCM 26 maggio 2000;

- con DGR n.20-4850 del 03.04.2017, nel prendere atto del conferimento alle Regioni della competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni, sono state recepite le regole tecniche di natura igienico- sanitaria desunte dai precedenti pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi ai nuovi materiali, non normati dal DPR 285/90, trasmesse dal Ministero della Salute con nota n. 34678 del 13/12/16 e sono state definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra; in particolare sono stati individuati gli elementi tecnici e i requisiti richiesti per la valutazione delle istanze di autorizzazione con la previsione, tra l'altro, della possibilità, nei casi dubbi, di ripetere o integrare le prove tecniche effettuate ;

Visti

- il Decreto del Ministero della Salute del 12.04.2012 con il quale è stato autorizzato l'uso in ambito nazionale del manufatto prodotto dalla ditta Coccato e Mezzetti s.r.l denominato "cofano mortuario

in cellulosa bordo legno in monoblocco”, per il trasporto di salme, per l’inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei casi e alle condizioni ivi indicate, in sostituzione della cassa di legno;

- la nota del 01.02.2017 pervenuta in data 02.02.2017, Prot. n.2762/A1409A con la quale la ditta Coccato e Mezzetti s.r.l. con sede legale in Galliate (NO) ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’uso del manufatto denominato cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco di cui al D.M. 12.04.2012;

- la nota prot. 12087/A1409A del 26.05.2017 con la quale è stato richiesto alla società Coccato & Mezzetti s.r.l. di fornire gli esiti e i rapporti delle prove tecniche di comparabilità eseguite sul manufatto, con la riserva di chiedere eventuali nuove prove ;

Considerato che:

- a seguito della richiesta sopra indicata è stata trasmessa dalla società Coccato & Mezzetti la documentazione disponibile risalente all’anno 2006, esaminata dai componenti esperti del gruppo di lavoro regionale di riferimento integrato da un rappresentante dell’ARPA Piemonte e ritenuta non ammissibile ai fini dell’accoglimento dell’istanza presentata e del rilascio della relativa autorizzazione, in quanto riferita a prove eseguite da laboratori non accreditati e sulla base di normativa tecnica superata e diversa da quella contenuta nelle indicazioni fornite dal Ministero della Salute;

- sulla base di tali considerazioni, al fine di evitare il rigetto dell’istanza e ad integrazione dell’istruttoria, con successiva nota prot. 15636/A1409A del 18.07.2017 è stata richiesta l’esecuzione di nuove prove da effettuarsi con riferimento alla recente normativa tecnica indicata dal Ministero e recepita nella DGR sopra citata, consentendo comunque temporaneamente l’uso e la commercializzazione del manufatto in ragione delle esigenze istruttorie, al fine di non interrompere la produzione ;

- in data 04.07.2018 sono pervenute da parte della ditta Coccato & Mezzetti i seguenti rapporti di prova:

- rapporto di prova- verifiche di conformità su vs in cassa in cellulosa- revisione n. 00 del 21.05.2018 eseguite da TUV Italia srl;
- rapporto di prova n. 0308/FPM/MATs/18 del 06.06.2018 contenente gli esiti delle prove eseguita da CSI spa in merito alla resistenza meccanica, impermeabilità del materiale Mater Bi ZI 01U e relazione tecnico scientifica della soc. Novamont del 13.12.1993 relativa alla biodegradabilità;
- relazione tecnica della prova eseguita in data 12.04.2018 da TUV Italia srl presso il tempio crematorio di Serravalle Scrivia su cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco + sacco barriera in mater-bi- verifica dei requisiti di conformità per incenerimento- prova di emissione a camino ;

- nella relazione tecnica elaborata da TUV Italia srl relativa alla prova eseguita in data 12.04.2018 presso il tempio crematorio di Serravalle Scrivia, è stato rilevato il superamento dei valori imposti di HCL, ritenendo che ciò potesse derivare dalla natura della prova eseguita con modalità differenti dalla cremazione ordinaria di salma ovvero che “ la verifica è stata eseguita presso un impianto progettato per la cremazione delle salme e che il solo ciclo di distruzione della bara, in considerazione anche dei diversi materiali testati, ha prodotto un funzionamento anomalo del forno le cui autoregolazioni sono ottimizzate per garantire un corretto incenerimento del feretro con salma”, ipotesi, tuttavia, non supportata da idonea documentazione;

- in data 04.09.2018 gli esiti delle prove sono stati esaminati dai componenti esperti del gruppo di lavoro regionale di riferimento integrato da un rappresentante di ARPA Piemonte e, dagli elementi oggettivi ivi contenuti, è risultata la rispondenza del materiale oggetto di prova ai requisiti richiesti ad esclusione dei livelli di emissione in atmosfera in quanto dai dati analitici è emerso il superamento dei valori limite di legge del parametro Acido cloridrico (HCL);

- pertanto, sulla base degli unici esiti forniti il 04.07.2018 e delle regole tecniche di natura igienico sanitaria trasmesse dal Ministero della Salute e recepite con DGR n.20-4850 del 03.04.2017 che stabiliscono la necessità di verificare che il manufatto non dia luogo, compatibilmente con i sistemi di abbattimento nei crematori, a superamento dei limiti nelle emissioni al camino se destinati alla cremazione, con DD n. 676 del 23.10.2018 il manufatto in oggetto, avendo dato luogo al superamento dei limiti di legge delle emissioni al camino per il parametro Acido cloridrico (HCL) non è stato autorizzato all'uso per la cremazione, ma unicamente all'uso per l'inumazione;

- la società richiedente, solo a seguito del provvedimento regionale di diniego all'uso per la cremazione del manufatto di cui trattasi, ha ritenuto di eseguire in laboratorio nuovi test di verifica del contenuto in cloro che si sarebbero potuti presentare in tempi precedenti per provare ciò che nella relazione del 12.04.2018 non era stato documentato ovvero l'eventuale non riconducibilità del superamento del parametro HCL al manufatto;

- in data 20.12.2018 la società Coccato & Mezzetti ha trasmesso al Settore regionale competente gli esiti di tali prove e in particolare sono pervenuti la relazione tecnica (dicembre 2018) - supplemento al test report 18-AM07446 - Cofano mortuario in cellulosa, bordo legno in monoblocco, verifica del contenuto in cloro e il rapporto di prova n. 0128/DC/TOX/18 del 13.12.2018 per dimostrare che "il cloro rilevato in emissione non è derivante dal manufatto combusto, ma verosimilmente da altre condizioni specifiche del sito e delle modalità di incenerimento (efficienza del forno, impianto di abbattimento, ecc) non controllabili e non imputabili all'oggetto testato";

- in data 08.01.2019 i componenti esperti del gruppo di lavoro regionale di riferimento integrato da un rappresentante di ARPA Piemonte hanno esaminato tali ulteriori prove prendendo atto dei risultati ivi contenuti che hanno dato esito favorevole per il parametro HCL, da cui risulta verosimile che il superamento di tale parametro rilevato nelle prove trasmesse il 12.04.2018 non sia direttamente imputabile all'incenerimento del manufatto di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la DD n.676 del 23.10.2018 e conseguentemente autorizzare l'uso in ambito nazionale, del manufatto denominato "cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco" anche per la cremazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 .

Tanto premesso e considerato

IL DIRIGENTE

- Visto il D.lgs 165/01;
- Vista L.R. n 23/08;
- Vista la DGR n. 20-4850 del 03.04.2017;

determina

- di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la DD n.676 del 23.10.2018;

- di autorizzare l'uso in ambito nazionale del manufatto denominato "cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco" prodotto dalla ditta Coccato & Mezzetti s.r.l. con sede in Galliate (NO), Via Ugo Foscolo, 12, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni :

a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 Km;

b) cremazione nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 Km;

c) l'uso del manufatto deve rispettare tutte le prescrizioni già previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi dell'art. 30, comma 13 e art. 25 del DPR 285/90, deve escludersi l'uso di tale manufatto nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva;

d) l'uso del manufatto deve avvenire inserendo al suo interno il materiale denominato "MATER BIZIO1U" o altro materiale che garantisca almeno gli stessi risultati ottenuti nelle prove di cui in premessa in riferimento ai medesimi requisiti.

La ditta Coccato & Mezzetti s.r.l. produttrice del suddetto manufatto ogni 2 anni deve trasmettere al Settore regionale competente una relazione relativa al monitoraggio da effettuare su almeno 40 unità di manufatti in un biennio, utilizzati sia in periodo estivo che invernale, utilizzando le tabelle 5 e 6 della DGR n.20-4850 del 03.04.2017. In particolare la tabella 5 si riferisce a dati da raccogliere da parte della ditta produttrice anche nelle fasi gestite dalle imprese funebri. La tabella 6 si riferisce al periodo di stoccaggio del materiale che intercorre tra produzione e utilizzo.

La mancata produzione della scheda di rilevazione compilata o il riscontro di criticità o segnalazioni di inconvenienti sull'uso del manufatto potranno costituire motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/13.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA

Il Funzionario Estensore
Stefania FELLINE